

# L'equiparazione tra statale e privato vale solo per gli insegnanti. Ata fuori

È legittima la differenza di trattamento giuridico tra il personale docente e quello ausiliario. Sulla base di questa considerazione il Consiglio di stato ha rigettato l'appello di un dipendente che, nella qualità di personale non docente, assumeva di aver diritto alla parificazione del servizio reso nelle scuole statali e in quelle private così come previsto per gli insegnanti.

La decisione è contenuta nella sentenza n. 6/2008 depositata il 7 gennaio scorso, e conferma l'orientamento espresso dal tribunale amministrativo di primo grado (Tar di Napoli, sentenza n. 3833/2002).



Consiglio di Stato

## L'ESCLUSIONE

La questione è insorta a seguito del fatto che un dipendente era stato escluso dalla graduatoria provinciale, per le supplenze nella scuola, riservata al personale Ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo; avverso il decreto di approvazione della detta graduatoria l'interessato proponeva ricorso alla giustizia amministrativa assumendo che l'atto del provveditore e la norma regolamentare su cui si fondava (il dm n. 75/2001) si pones-

sero in violazione di legge oltre che di norme costituzionali (artt. 3 e 97). In linea di diritto il ricorrente contestava che non era stato valutato il servizio da lui reso presso una scuola privata stante il disposto del citato dm n. 75/2001 in base al quale, tra i necessari requisiti di ammissione, era indicata «una prestazione di almeno 30 giorni di servizio in scuole statali con un rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo stato o con gli enti locali». Dalla

lettera di detta norma resta espressamente escluso qualsiasi rapporto contratto al di fuori della pubblica amministrazione, e quindi non vi rientra il servizio prestato presso scuole non statali.

## IL RICORSO

La pretesa del ricorrente si basava sul richiamo alla legge n. 333/2001 che prescrive medesima valutazione per i servizi di insegnamento prestato nelle scuole paritarie con quelli eseguiti nelle scuole pubbliche; questa norma richiama espressamente la legge n. 62/2000 che rende paritarie le private ammettendole al servizio pubblico dell'istruzione. Affermava,

dunque, il ricorrente che la norma sulla paritaria valutazione del servizio doveva essere estesa anche al personale non docente.

## IL RIGETTO

Di diverso avviso sono stati i giudici amministrativi che hanno rigettato il ricorso in entrambi i gradi di giudizio. Nella legge di parificazione (n. 62/2008) sono elencati i requisiti di ordine funzionale e strutturale at-

traverso i quali va accertata l'idoneità delle scuole private ad organizzare corsi corrispondenti all'offerta formativa delineata dagli ordinamenti generali dell'istruzione e per quanto riguarda il personale, particolare attenzione è stata posta a quello impegnato nella docenza, senza alcun riferimento al personale incaricato nello svolgimento di altre attività.

## LE DIFFERENZE

Più significativamente, il Consiglio di stato ha escluso anche un'applicabilità in via analogica della legge n. 333/01 dovendosi, quest'ultima, intendere come «norma palesemente eccezionale, in quanto attribuisce ad un titolo di servizio maturato presso istituzioni private lo stesso valore del titolo maturato presso la pubblica amministrazione» purché afferente la sola funzione docente.

Il contenuto delle prestazioni relative al personale Ata non è riconducibile a quello di coloro che detengono la funzione docente e questo anche nell'ottica di parificazione delle attività della funzione istruttiva che attiene esclusivamente le attività di insegnamento, mai paragonabili, sotto questo profilo, con le funzioni svolte dal personale non docente.